



Bruxelles, 25 agosto 2026
(OR. en)

12334/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0234(NLE)

ECOFIN 1078
UEM 388
FIN 1144
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 4 maggio 2022,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Bulgaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Bulgaria il 15 ottobre 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 4 maggio 2022 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023³, del 18 luglio 2025⁴, del 27 novembre 2025⁵ e del 28 maggio 2026⁶.
- (2) Il 10 giugno 2026 la Bulgaria ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Bulgaria ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Bulgaria a causa di circostanze oggettive riguardano 47 misure.

² Cfr. i documenti ST 8091/22 e ST 8091/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 15837/23 e ST 15837/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 11242/25 e ST 11242/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. i documenti ST 15108/25 e ST 15108/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. i documenti ST 8819/26 e ST 8819/26 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Bulgaria ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa di ritardi imprevisti nell'attuazione dovuti a circostanze che sfuggono al suo controllo. È interessato l'investimento 7 (Sistema informativo unificato per la pianificazione territoriale, la progettazione degli investimenti e le licenze edilizie). Su questi presupposti, la Bulgaria ha chiesto che tale misura sia soppressa. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Bulgaria ha spiegato che sei misure non sono più realizzabili a causa di ritardi imprevisti nell'attuazione dovuti a circostanze che sfuggono al suo controllo. Sono interessate le misure seguenti: C4.I1 (Sostegno alla ristrutturazione del parco immobiliare); C8.I5 (Sicurezza stradale); C10.I6 (Sostenere una fase pilota per l'introduzione della modellizzazione delle informazioni sugli edifici); C11.I1 (Lavori infrastrutturali in istituti di assistenza a lungo termine); C12.I1 (Ammodernamento delle strutture ospedaliere); C12.I4 (Istituzione di un sistema di ambulanza aerea). Su questi presupposti, la Bulgaria ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Bulgaria ha spiegato che quattro misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessate le misure seguenti: C4.I9 (Regime di sovvenzioni – ristrutturazione di edifici residenziali); C4.R11 (Migliorare il governo societario delle imprese di proprietà dello Stato nel settore dell'energia); C8.R4 (Trasporto pubblico integrato) e C9.R2 (Riforma dell'approvvigionamento idrico e delle reti fognarie). Su questi presupposti, la Bulgaria ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) La Bulgaria ha spiegato che 34 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate le misure seguenti: C1.I1 (Centri STEM e innovazione nell'istruzione); C1.I2 (Lavori infrastrutturali in strutture scolastiche); C1.I3 (Competenze digitali); C1.I4 (Centri giovanili); C2.I1 (Programma di sostegno alla ricerca e all'innovazione); C2.I2 (Investimenti nell'Accademia bulgara delle scienze); C3.I1 (Programma per parchi e zone industriali ("AttractInvestBG")); C4.I3 (Sostegno a sistemi di illuminazione stradale efficienti sotto il profilo energetico); C4.I4 (Trasformazione digitale della rete di trasmissione dell'energia elettrica); C4.I8 (Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio dell'energia elettrica (RESTORE)); C4.R6 (Aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); C4.R10 (Decarbonizzazione del settore energetico); C6.I1 (Transizione tecnologica ed ecologica dell'agricoltura); C8.I1 (Materiale rotabile ferroviario); C8.I7 (Mobilità verde); C8.I8 (Apparecchi per il monitoraggio o la manutenzione dei binari ferroviari e delle linee aeree); C8.I9 (Ristrutturazione dell'infrastruttura ferroviaria); C10.R2 (Lotta alla corruzione); C10.R10 (Appalti pubblici); C10.I4 (Servizi di sicurezza); C11.I2 (Fornitura di dispositivi di assistenza alle persone con disabilità permanenti); C11.I5 (Servizi digitali presso l'Agenzia per l'impiego); C11.I7 (Digitalizzazione degli archivi); C11.I8 (Infrastrutture culturali); C12.I2 (Centri per la diagnosi interventistica e il trattamento endovascolare delle malattie cerebrovascolari); C12.I3 (Ammodernamento dell'assistenza psichiatrica); C12.I5 (Piattaforma digitale nazionale per la diagnostica medica); C12.I7 (Sviluppo dell'assistenza ambulatoriale); C13.R2 (Trasparenza delle procedure di connessione per le nuove capacità rinnovabili e di stoccaggio); C13.R3 (Funzionamento del mercato del bilanciamento e gestione della domanda); C13.I1 (Sistema di informazione sulle famiglie in condizioni di povertà energetica e sui clienti vulnerabili); C13.I2 (Infrastruttura nazionale per lo stoccaggio dell'energia elettrica (RESTORE) (misura rafforzata)); C13.I3 (Installazione di sistemi fotovoltaici e fornitura di veicoli elettrici per le strutture dei servizi sociali); C13.I4 (Sostegno alle capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica). Su questi presupposti, la Bulgaria ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) In seguito alla soppressione e alla diminuzione del livello di attuazione delle misure, la Bulgaria ha chiesto, in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, di usare le risorse liberate dall'eliminazione di misure e dalla riduzione del livello di attuazione per aggiungere due nuove misure e innalzare il livello di attuazione di una misura. Sono interessate le misure seguenti: C10.I12 (Digitalizzazione dell'Agenzia delle dogane), C10.I13 (Digitalizzazione dell'Agenzia nazionale delle entrate) e C4.I9 (Regime di sovvenzioni – ristrutturazione di edifici residenziali). Su questi presupposti la Bulgaria ha chiesto che il livello di attuazione di una misura sia aumentato, vale a dire della misura C4.I9 (Regime di sovvenzioni – ristrutturazione di edifici residenziali) e che due nuove misure siano aggiunte, vale a dire le misure C10.I12 (Digitalizzazione dell'Agenzia delle dogane) e C10.I13 (Digitalizzazione dell'Agenzia nazionale delle entrate). La decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (9) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Bulgaria.

Valutazione della Commissione

- (10) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Non arrecare danni significativi

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (12) La portata limitata di tali modifiche lascia invariata la valutazione complessiva di tale criterio. Per quanto riguarda i nuovi investimenti introdotti nel PRR modificato, vale a dire le misure C10.I12 (Digitalizzazione dell'Agenzia delle dogane) e C10.I13 (Digitalizzazione dell'Agenzia nazionale delle entrate), la Bulgaria ha trasmesso una valutazione del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" da parte delle misure, in linea con la comunicazione della Commissione C/2023/111 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza⁸. In base alle informazioni comunicate, il PRR modificato dovrebbe garantire che nessuna misura arrechi un danno significativo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

⁷ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>.

⁸ GU C, C/2023/111, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/111/oj>.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 48,9 % della dotazione totale del PRR modificato e al 99,5 % del costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (14) La portata limitata di tali modifiche lascia invariata la valutazione complessiva di tale criterio. Il PRR modificato comporta una riduzione del costo complessivo di un investimento che contribuisce alla transizione verde a causa di ritardi imprevisti nell'attuazione dovuti a circostanze che sfuggono al controllo della Bulgaria. Il livello del contributo agli obiettivi verdi resta tuttavia sostanzialmente superiore all'obiettivo climatico stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241 e il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione verde. Esso contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,2 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (16) La portata limitata di tali modifiche lascia invariata la valutazione complessiva di tale criterio. Le modifiche del PRR riguardano modifiche per 17 misure che contribuiscono alla transizione digitale, la soppressione di una misura che contribuisce alla transizione digitale e l'aggiunta di due nuove misure che contribuiscono alla transizione digitale. Nonostante la riduzione del livello di attuazione, l'inclusione di due nuove misure, vale a dire della misura C10.I12 (Digitalizzazione dell'Agenzia delle dogane) e della misura C10.I13 (Digitalizzazione dell'Agenzia nazionale delle entrate) comporta un lieve aumento del contributo del PRR alla transizione digitale.

Costi

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo del costo totale stimato del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (18) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le nuove misure e per quelle esistenti, le cui modifiche hanno comportato una nuova valutazione dei costi, indica che questi ultimi sono in gran parte ragionevoli e plausibili. Solo in alcuni casi i dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano limitati. Ciò ha impedito l'attribuzione di un rating A a questo criterio di valutazione. Inoltre le modifiche delle stime dei costi per le altre misure modificate erano giustificate, proporzionali ai nuovi obiettivi rivisti e suffragate da calcoli dettagliati e da elementi di prova: la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non era pertanto alterata rispetto al PRR originario. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma di detto regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di ulteriori strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per proteggere il bilancio dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj>).

- (20) Nel periodo intercorso dalla valutazione precedente la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'effettiva attuazione del sistema di audit e di controllo della Bulgaria. Tra queste figurano le risultanze preliminari dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione effettuato dalla Commissione in Bulgaria.
- (21) Alla luce delle informazioni di cui sopra la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR della Bulgaria sia complessivamente adeguato.

Altri criteri di valutazione

- (22) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Bulgaria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (23) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (24) Il costo totale stimato del PRR modificato della Bulgaria ammonta a 6 174 106 145 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Bulgaria, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Bulgaria dovrebbe essere pari a 6 174 106 145 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Bulgaria rimane pertanto invariato.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022.
- (26) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Bulgaria sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente
